

Esonero lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto e, in alcuni casi, riproposto con modificazioni rispetto al passato, una serie di disposizioni concernenti agevolazioni per i lavoratori dipendenti, tra cui un esonero parziale dei contributi previdenziali in favore delle lavoratrici con figli.

In particolare, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Dalla formulazione dell'art. 1, c. 219 l'esonero in commento dovrebbe spettare anche alle dipendenti a tempo determinato.

La Legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, che il beneficio in esame non si applichi, per gli anni 2025 e 2026, in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Con riferimento a quest'ultimo requisito si attendo chiarimenti da parte dell'Inps.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, saranno disciplinate le modalità attuative e, soprattutto, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Congedi parentali

Tra le misure a sostegno della genitorialità introdotte dalla legge di bilancio 2025 ha trovato spazio anche l'innalzamento a tre mesi dell'indennizzabilità all'80% dei periodi di congedo parentale fruiti entro i sei anni di vita del minore.

- Genitori che rientrano successivamente al 31 dicembre 2024

I lavoratori dipendenti che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024, hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato all'80%.

Tale periodo, o complesso di periodi ove non fruiti consecutivamente, deve essere compreso entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento (in tal caso, comunque, entro il compimento della maggiore età).

- Genitori rientrati nel corso del 2024

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità nel corso del 2024, quindi successivamente al 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024.

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 359, L. 197/2022) aveva previsto, in via strutturale, un mese di congedo parentale indennizzabile all'80%, se fruito entro il sesto anno di vita del figlio. La successiva manovra 2024 (art. 1, c. 179, L. 213/2023) aveva elevato dal 30% al 60% la misura dell'indennizzo per un'ulteriore mensilità da fruito entro il sesto anno di vita del figlio, per i genitori rientrati dal 2024. Per il solo anno 2024 l'elevazione relativa al secondo mese era pari all'80% della retribuzione (invece del 60%).

In questo contesto si inserisce il nuovo intervento della legge di Bilancio 2025, che ha previsto che il secondo mese sia indennizzato all'80% anche se fruito dopo il 2024.

Sono attese le istruzioni operative dell'INPS, con cui l'istituto chiarirà i codici evento e i codici conguaglio da esporre in Uniemens per la corretta gestione delle casistiche sopra evidenziate. In particolare, è opportuno un tempestivo intervento che consenta la corretta gestione dell'indennizzo per i genitori rientrati nel 2024 e che fruiscono del secondo mese passato all'80%.

È inoltre atteso l'aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo da parte dei genitori, che consente di richiedere l'indennità maggiorata

NOVITÀ

- *** CORSI DI FORMAZIONI/CONSULENZE RENTRI
- *** CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
- *** CAMPAGNA MUD 2024

SICUREZZA

Assistenza alle imprese in merito agli OBBLIGHI previsti per l'inoltro delle comunicazioni alla nuova banca dati informatizzata dell'INAIL - Applicativo CIVA - in particolare in riferimento a:

- Comunicazione del nominativo dell'organismo incaricato delle verifiche periodiche effettuate su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche;
- implementazione del servizio Documenti Sicurezza in Cloud: servizio che permette di avere a disposizione del cliente tutto il materiale documentale relativo al servizio di assistenza (valutazioni del rischio e attestati) in modo semplice e sempre aggiornato;
- comunicazione all'ASL per le aziende appartenenti al gruppo A (ex DM 388/03).

AMBIENTE

- PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD): supporto nella gestione dei rifiuti speciali: classificazione dei rifiuti; tenuta del registro di carico e scarico; denuncia annuale catasto rifiuti.
- Servizio VIDIMAZIONE TELEMATICA DEI FORMULARI per il trasporto rifiuti;
- Gestione della Pagina aziendale sul portale dell'Albo Gestori Ambientali: verifica requisiti / promemoria scadenze normative e avvisi di pagamento/ modifiche, aggiornamenti ed interventi in autonomia relativi ai provvedimenti emessi.
- Tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti: consulenza alle aziende nella gestione degli adempimenti connessi alla produzione dei rifiuti speciali mediante formazione del personale interno incaricato, visite periodiche, denunce dei rifiuti, tenuta e compilazione del registro. Supporto in caso di ispezione degli Organismi di vigilanza.
- Supporto nella presentazione della notifica SCIP;
- Campionamenti personali per esposizione a sostanze pericolose.

FORMAZIONE

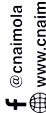
- Servizio di Assistenza Formazione: servizio che consente di ricevere supporto in merito alla gestione della formazione attraverso avvisi di promemoria in prossimità della scadenza e l'archiviazione degli attestati on-line, su portale cloud dedicato;
- Attivazione piattaforma formativa e-learning;
- Corsi di Formazione su SICUREZZA DEL LAVORO e ALIMENTARISTI e PRIVACY;
- Corsi su richiesta anche presso il cliente.

La formazione è erogata anche su piattaforma di Videoconferenza e per informazioni potete consultare lo staff dell'ufficio Sicurezza, Ambiente e Qualità ai seguenti recapiti:

Email: cnaambiente@cnaimola.it; Telefono: 0542/ 62982; Cell.: 349/ 4152507

Sul sito: <http://www.cnaimola.it/i-servizi/cna-sicurezza-ambiente>, nella sezione I NOSTRI CORSI è disponibile il catalogo con l'intera offerta formativa e la scheda di iscrizione per partecipare ai corsi.

Imola
Via Pola, 3 - 0542 632611 Dal Lunedì al Giovedì 8.00-13.00 / 14.00-18.00 Venerdì 8.00-14.00
Castel San Pietro Terme
Via Meucci, 24/c - 051 941779/941978 Dal Lunedì al Giovedì 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Venerdì 8.00-14.00
Borgo Tossignano
Via Cavour, 27 - 0542 91042 Martedì, Mercoledì, Giovedì 9.00-12.00



L'andamento della micro e piccola impresa
in Emilia-Romagna nel terzo trimestre 2024

Con l'Osservatorio TrendER di CNA si osserva, con cadenza trimestrale (dal 2005), la congiuntura economica delle micro e piccole imprese in Emilia-Romagna e in particolare l'andamento delle diverse componenti economiche. La sua validità scientifica è garantita dalla collaborazione con ISTAT che, dagli esordi, collabora all'elaborazione di un'analisi periodica, a cadenza trimestrale.

L'ultimo dato analizzato riguarda il terzo trimestre 2024, la micro e piccola impresa in Emilia-Romagna segna un risultato tendenziale lievemente positivo, con un incremento dei ricavi totali rispetto al terzo trimestre 2023 pari a +1,1 per cento, in miglioramento rispetto alla dinamica rilevato nel secondo trimestre (-0,4 per cento). Complessivamente, i primi nove mesi dell'anno evidenziano, rispetto al corrispondente periodo del 2023 un aumento dei ricavi totali pari a +0,7 per cento.

Dal lato delle spese, le diverse voci mostrano nell'ultimo trimestre segnali differenziati. Le spese per investimenti, in flessione per il terzo trimestre consecutivo, si riducono in termini tendenziali di oltre un quarto. Una contrazione non trascurabile riguarda anche le spese per consumi (-11,0 %), mentre quelle per retribuzioni segnano la crescita più modesta negli ultimi tre anni (+1,7 %).

A livello di macro-settore, continua la fase negativa del manifatturiero iniziata nel quarto trimestre 2021: l'ultima flessione tendenziale dei ricavi totali è pari a -4,1 per cento. Le costruzioni e i servizi, invece, evidenziano nel terzo trimestre 2024 risultati di segno positivo: per le costruzioni +2,8 per cento, in rimbalzo dopo un dato negativo nel trimestre precedente; per i servizi +1,8 per cento, una crescita modesta in linea con quella dei tre trimestri precedenti.

La perdurante crisi del manifatturiero interessa nel terzo trimestre 2024 quasi tutti i settori osservati. Nel macro-settore delle costruzioni il contributo positivo viene dall'Edilizia, mentre l'Impiantistica conferma un periodo di flessione in atto da tre trimestri. Il confronto tra le province emiliano-romagnole, nel terzo trimestre 2024, evidenzia risultati positivi per la Città Metropolitana di Bologna con un +4,1%.

Questi dati, che certificano una sostanziale tenuta complessiva della micro e piccola impresa in Emilia-Romagna, si devono però raffrontare con il dato nazionale della produzione industriale che (dati Istat) vedono il 2024 chiudersi con una diminuzione della produzione industriale del 3,5%, con cali congiunturali in tutti i trimestri. Nell'ambito della manifattura, solo le industrie alimentari, bevande e tabacco sono in crescita rispetto all'anno precedente, mentre le flessioni più marcate si rilevano per industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori e fabbricazione di mezzi di trasporto.

Il combinato disposto di questi dati evidenzia la forza, la resistenza della micro e piccola impresa e come essa sia ancora l'ossatura portante del sistema economico italiano; ma anche che è necessaria una politica espansiva ed interventi urgenti, affinché la perdurante flessione della produzione industriale non determini effetti negativi sul nostro mondo, anche in considerazione del nuovo quadro mondiale in cui nuovi protezionismi e i nuovi assetti strategici impongono scelte epocali.



NOTIZIARIO

FEBBRAIO 2025

NEWS bandi

1) REGIONE EMILIA ROMAGNA: IN ARRIVO UN NUOVO BANDO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il bando, di prossima pubblicazione, mira a supportare le PMI che, in forma singola o associata, intendano effettuare progetti di digitalizzazione. Le risorse a disposizione delle imprese ammontano ad euro 25.000.000 mentre il contributo dovrebbe essere previsto nella misura del 40% delle spese ammissibili

2) REGIONE EMILIA ROMAGNA: FONDO ENERGIA, FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La regione ha disposto la riapertura del Fondo ENERGIA, fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, pensato per il sostegno di interventi di green economy a favore di imprese di qualsiasi dimensione e società ESCo (Energy Service Company). Il Fondo Finanzia le imprese attraverso la concessione di mutui di importo fino a € 1.0000.000 con una durata massima 96 mesi. Il tasso applicato è pari a 0 per il 75% dell'importo ammesso, mentre il restante 25% viene erogato dalle banche convenzionate con la Regione ad un tasso non superiore all'EURIBOR 6 mesi + 4,99%

- I progetti agevolabili sono quelli volti a:
- efficientamento energetico delle imprese;
- realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici;
- interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare.

Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento. L'importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto. Le domande di ammissione al fondo potranno essere presentate dalle ore 11 del 3 marzo 2025 alle ore 16 del 30 aprile 2025 salvo esaurimento fondi.

3) INCENTIVO NAZIONALE: ENERGIA, DAL MIMIT 320 MILIONI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI DELLE PMI PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha predisposto una misura per incentivare gli investimenti delle PMI in sistemi di energia rinnovabile, come solare fotovoltaico e mini eolico, destinati all'autoconsumo. Le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro, a valere sull'Investimento 16 della Missione 7 "REPowerEU" del PNRR, di cui il 40% riservato alle micro e piccole imprese. Le agevolazioni, concesse ai sensi del "Regolamento GBER" e sottoforma di contributo in conto impianti, saranno assegnate nella misura massima del:

- 30% per le medie imprese
- 40% per le micro e piccole imprese
- 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto

Le modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse saranno stabilite con un successivo provvedimento direttoriale.

4) INCENTIVO NAZIONALE: MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONI ALLA MISURA TRANSIZIONE 5.0

La legge di Bilancio 2025 è intervenuta sul credito d'imposta Transizione 5.0 con una serie di importati modifiche e semplificazioni. Queste le più significative:

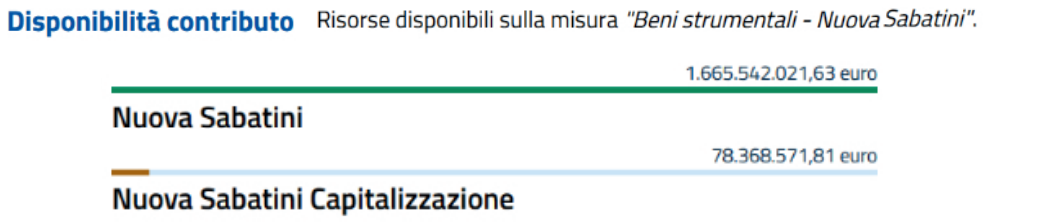
- Viene notevolmente semplificata l'operatività della misura nel caso di sostituzione di macchinari obsoleti, identificati come quelli che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento. In questi casi si consente infatti di evitare il calcolo del risparmio energetico conseguito, prevedendo in modo automatico un beneficio del 35%
- È stata ampliata la possibilità di cumulare il piano con altri incentivi anche di fonte comunitaria a condizione di rispettare il principio del c.d. divieto di doppio finanziamento
- Vengono modificati gli scaglioni di operatività del beneficio che passano da tre a due
- Viene modificato lo schema delle maggiorazioni previste per il fotovoltaico, incentivando con una maggiorazione del 30% anche l'acquisto dei pannelli di tipo a). Salgono invece al 40% e al 50% le maggiorazioni già previste per i pannelli di tipo b) e c)

5) INCENTIVO NAZIONALE: MODIFICHE ALLA MISURA TRANSIZIONE 4.0

La legge di bilancio 2025 ha introdotto due significative modifiche alla normativa relativa alla misura Transizione 4.0. In primo luogo il credito d'imposta per l'acquisto di software, previsto al 10% per il 2025, viene rimosso e non risulta pertanto più operativo. Inoltre per i beni strumentali materiali viene stabilito un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi. In virtù di tale previsione il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali, teoricamente disponibile fino al 31 dicembre 2025, cesserà di essere fruibile al raggiungimento del limite di spesa previsto su base nazionale. Il limite di spesa tuttavia non si applica agli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge di bilancio (31/12/2024) l'ordine risulti già accettato dal venditore e siano stati versati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

6) INCENTIVO NAZIONALE: BENI STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI"). RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA

La legge di bilancio 2025 ha rifinanziato l'incentivo "Nuova Sabatini" con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Il rifinanziamento consente di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese Ricordiamo che la misura persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l'accesso al credito finalizzato all'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. Dal 1° gennaio 2023 è inoltre operativa la Nuova Sabatini Green per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale con idonea certificazione ambientale di prodotto. Tale misura va ad affiancare i contributi in essere per gli investimenti in tecnologie 4.0 e per gli investimenti "ordinari". Dal 1° ottobre 2024 è operativo anche lo strumento Capitalizzazione destinato a PMI costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione e che realizzano un programma di investimento. Resta confermata la possibilità di ottenere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, nel caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. Si riporta un riepilogo delle risorse ancora disponibili sulla misura:



7) INCENTIVO NAZIONALE: RIAPERTURA BANDO ISI INAIL PER INVESTIMENTI IN SICUREZZA

Con il nuovo bando l'Inail mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale ed assegnati fino a esaurimento delle risorse secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande. I fondi messi a disposizione attraverso il bando ISI INAIL 2024 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'allegato 1.1 del bando) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 1.2 del bando) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'allegato 2 del bando) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3 del bando) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori Ateco 2007 individuati dal bando - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 5 del bando) - Asse di finanziamento 5.

Il contributo è previsto nella misura del 65% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 130.000. La procedura informatica per la compilazione delle domande di accesso al beneficio sarà disponibile da 14 aprile al 30 maggio 2025. Dopo tale data sarà comunicata la tempistica per la procedura di prenotazione delle risorse (click day)

8) INCENTIVO NAZIONALE: SIMEST RIFINANZIAMENTO DEGLI STRUMENTI AGEVOLATI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

La legge di bilancio 2025 ha rifinanziato gli incentivi per l'internazionalizzazione gestiti da SIMEST, tramite il Fondo 394 per il supporto degli investimenti esteri delle imprese italiane. Il fondo mette a disposizione finanziamenti a tassi agevolati fino allo 0,445 % (tasso attualmente in vigore), cui si può aggiungere una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10%. E' possibile presentare domanda di agevolazione su una o più delle seguenti linee di intervento:

- Transizione Digitale o Ecologica
- Inserimento Mercati esteri
- Certificazioni e Consulenze per progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica, digitale o ecologica
- Fiere ed Eventi internazionali
- E-commerce per le imprese che intendano sviluppare il proprio commercio elettronico in Paesi esteri
- Temporary Manager per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica, digitale o ecologica
- Sono state inoltre create nuove linee di intervento:
- Sezione Crescita: Destinata all'acquisizione di quote minoritarie nel capitale di rischio di PMI e medie imprese, anche in Italia, nonché alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.
- Sezione Investimenti Infrastrutture: Supporta la partecipazione di imprese italiane in progetti infrastrutturali strategici all'estero, attraverso acquisizioni di quote di capitale di società estere o la sottoscrizione di strumenti finanziari.
- Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi: . Questa linea è dedicata al supporto di operazioni di acquisizione di capitale di rischio, con particolare attenzione all'innovazione e alle startup.
- Linea America Latina. Questa line ha l'obiettivo di agevolare gli investimenti delle imprese italiane in America Centrale e Meridionale.
- Linea Africa. Questa linea ha l'obiettivo di agevolare i piani di investimento in Africa.

Le domande di accesso ai finanziamenti sono presentabili tramite il portale Simest fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

NEWS paghe

Con la G.U. del 31/12/2024 è stata pubblicata la Legge n. 207/2024 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Si riportano di seguito le principali novità di interesse dei datori di lavoro.

Misure a sostegno del reddito

Aliquote per scaglioni di reddito (art. 1, c. 2, lett. a)

Vengono, in via strutturale, ridotte a tre le aliquote per scaglioni di reddito da applicare sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, utili per la determinazione dell'imposta lorda (modifica all'art.11, c. 1, del D.P.R. 917/1986).

Trattamento integrativo (art. 1, c.3)

Anche per quanto riguarda il trattamento integrativo, il provvedimento conferma, in via strutturale (modifica all'art. 1, c.1, del D.L. 3/2020, L. 21/2020) le regole vigenti nel 2024. Pertanto, per chi ha redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a € 15.000, ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo di € 1.200, il valore della detrazione che non deve azzerare l'imposta continuerà ad essere pari a € 1.880

Nuovo bonus esente (art. 1, cc. 4 e 5) e detrazione aggiuntiva (art. 1, c.6)

La legge 207 introduce due novità finalizzate a ridurre il cuneo fiscale, in particolare:

A) Nuovo Bonus (cc. 4 e 5) - Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (escluse pensioni), rapportato all'intero anno, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma esente nella misura massima di seguito.

Limite di Redditi	Percentuale	Bonus (massimo)
8.5000,00	7,1	603,50
15.000,00	5,3	795,00
20.000,00	4,8	960,00

In attesa delle istruzioni da parte dell'A.E., si ritiene che per l'assegnazione del bonus nei singoli mesi occorra prima riportare il reddito del mese ad anno (moltiplicatore 12 o 13 o 14 o altro) e, qualora il risultato comporti il dover riconoscere il bonus, occorrerà applicare sul relativo reddito il corretto coefficiente.

Non è chiaro, non essendoci nella norma alcun richiamo, se il valore ottenuto debba essere rapportato a giorni detrazioni lavoro dipendente o semplicemente occorre applicare la percentuale sul reddito imponibile IRPEF del mese.

B) – Ulteriore detrazione (c. 6) - Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (escluse pensioni) con reddito complessivo superiore a € 20.000 (e non superiore a € 40.000) è riconosciuta un'ulteriore detrazione d'imposta, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- reddito superiore a € 20.000 ma non a € 32.000

€ 1.000/365 x gg. periodo di lavoro (gg. detrazione lavoro dipendente)

Esempio Reddito 19.000 giorni detrazione 250

€ 1000/365*250 = 684,93

-Reddito superiore a 32.000 ma non superiore a € 40.000

€ 1.000 x coefficiente (€ 40.000- reddito complessivo) /€ 8.000

Esempio reddito € 36.000

1.000 x 0,5 [dato da: (40.000-36.000)/8.000] = € 500 (da erogare in 365esimi)

Il comma 7 stabilisce che i sostituti d'imposta devono riconoscere in via automatica sia il bonus sia l'ulteriore detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza degli stessi. Qualora, in sede di conguaglio, si rilevi non spettante o spettante in misura ridotta sia il bonus sia l'ulteriore detrazione, il sostituto d'imposta provvede al recupero e qualora la somma da recuperare risulti superiore a € 60 il recupero dovrà essere effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

In sede di conguaglio di fine rapporto il recupero è effettuato in un'unica.

I sostituti d'imposta recuperano l'ammontare del bonus erogato mediante compensazione in F24 per il quale dovrà essere istituito un apposito codice tributo.

Detrazioni per carichi di famiglia

Il provvedimento (art. 1, c. 11) apporta le seguenti modifiche ai fini dell'assegnazione delle detrazioni per carichi di famiglia:

a) Figli a carico: il valore della detrazione è confermata (€ 950) ma cambia il primo periodo della lettera c), del c. 1, dell'art. 12 (individuazione dei soggetti) escludendo i figli di età pari o superiore a 30 anni:

Testo vigente fino al 31.12.2024	Testo in vigore dall'1.1.2025
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli	c) «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

b) Altri familiari a carico: dal 2025, le detrazioni per gli altri familiari a carico riguarderanno solo gli ascendenti (in sostanza: padre e la madre ma anche i nonni e i bisnonni) che convivono con il contribuente (in pro quota tra coloro che hanno diritto).

Testo vigente fino al 31.12.2024	Testo in vigore dall'1.1.2025
d) 750 euro, da ripartire pro quota (1) tra coloro che hanno diritto alla detrazione	d) «750 euro, da ripartire pro quota (1) tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.»
(1) Pro quota, va intesa nel senso che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra gli aventi diritto	

Inoltre, viene specificato, introducendo il comma 2-bis nell'art. 12 del TUIR, che le detrazioni per il coniuge, i figli e gli ascendenti non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Cuneo continuativo

Scaduto il 31.12.2024 e non prorogato (sostituito dal nuovo bonus fiscale), fatta eccezione per l'esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri.

Auto in uso promiscuo

Il provvedimento (art. 1, cc. 48), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione cacologica, intervenga sul parco macchine aziendale e conseguentemente sulla modalità per la determinazione del fringe benefit per le auto assegnati in uso promiscuo. In particolare, la legge interviene a modificare l'art. 51, c.4, lett. a), del DPR 917/1986 (TUIR). Di seguito il confronto testo in vigore fino al 31.12.2024 e testo in vigore dal 1° 1.2025:

Testo vigente fino al 31.12.2024	Testo vigente dall'1.1.2025
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;	a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in ».

Conseguentemente, dal 2025, per determinare il valore convenzionale annuo del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo (dipendenti, collaboratori/amministratori) occorre utilizzare il seguente calcolo:

1. Auto assegnate (contratti stipulati) precedentemente il 1° 1.2025, ovvero assegnate successivamente ma non di nuova immatricolazione, valgono le precedenti regole;
 2. Auto di nuova immatricolazione (da una prima interpretazione non necessariamente immatricolate dal 1° 1.2025) assegnate (contratti stipulati) dal 1° 1.2025:
- a) Auto elettriche 15.000 Km x 10% = 1.500 Km x costo chilometrico da tabella ACI;
- b) Auto ibride plug-in 15.000 Km x 20% = 3.000 Km x costo chilometrico da tabella ACI;
- c) Altre auto 15.000 Km x 50% = 7.500Km per x costo chilometrico da tabella ACI (comportando un significativo aumento per i veicoli con emissione di CO2 superiore a 60 e non a 160).

Il valore come sopra calcolato, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente, concorre a formare base imponibile fiscale e contributiva

I valori 2025 sono stati elaborati dall'ACI e pubblicati dall'Agenzia delle entrate sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2024, supplemento n. 42.

Premi di produttività – detassazione

L'art. 1, c. 385, stabilisce che, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato (raggiungimento degli indicatori incrementali da confronto periodo congruo di riferimento) o sulle partecipazioni agli utili d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5%. In sostanza, si conferma per il prossimo triennio, alle medesime condizioni, la tassazione sostitutiva di IRPEF e addizionali (premi di produttività detassabili e partecipazione agli utili) al 5% anziché al 10%.

Misure fiscali per il welfare

Limite di esenzione del fringe benefit (c. 390) – Il provvedimento conferma, per il triennio 2025-2027, in deroga al comma 3 dell'art. 51 del TUIR, i limiti di esenzione già vigenti nel 2024 riguardanti il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

In particolare, il limite è fissato:

- In € 1.000 in via generale;

- In € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico.

Viene altresì confermato che:

- I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa in formativa alle RSU laddove presenti;

- Per l'applicazione del limite di € 2.000, i lavoratori devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Tracciabilità delle spese (art. 1, c. 81-86)

La legge di bilancio introduce nuove misure riguardanti la tracciabilità delle spese che riguardano i rimborsi ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, con l'intento di contrastare l'evasione fiscale.

L'articolo 1, commi da 81 a 86 della Legge di Bilancio prevede una limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti.

Il medesimo regime di tracciabilità è esteso alle spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione previsti.

Ciò significa che, dal 1° gennaio 2025, scatterà l'obbligo per le imprese di integrare i registratori telematici con gli strumenti di pagamento elettronico, una misura, volta a contrastare l'evasione fiscale, ma che comporterà nuovi obblighi e costi per le imprese.

La legge di bilancio introduce nuove misure riguardanti la tracciabilità delle spese che riguardano i rimborsi ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, con l'intento di contrastare l'evasione fiscale.